

Attività Edilizia SUAP – SUEP

PRATICA N.2022/06.03/000012

(da citare obbligatoriamente in ogni comunicazione)

Verona, data del protocollo

Spett.le Regione del Veneto
 Area Sanità e Sociale
 Direzione Programmazione Sanitaria
 Unità Organizzativa Accreditamento strutture sanitarie
 Dorsoduro, 3493
 30125 Venezia

Segreteria Direzione Generale
Azienda Zero
Regione del Veneto
Passaggio L. Gaudenzio n. 1
35131 Padova

Azienda ULSS 9 Scaligera
Ufficio qualità e accreditamento
Via Valverde n. 42
37122 VERONA

Oggetto: Trasmissione delle nuove disposizioni adottate in merito alle istanze di rinnovo senza variazione e modifiche delle autorizzazioni sanitarie di cui alla Legge Regione Veneto n. 22 del 16 agosto 2002 introduzione di sistemi di controllo a campione per le visite di verifica da parte dell'Ente incaricato ULSS 9 Scaligera.

In allegato alla presente si trasmette le disposizioni che la scrivente Direzione adotterà a partire dal 01.09.2022 per le istanze di rinnovo senza variazione e modifiche delle autorizzazioni sanitarie di cui alla Legge Regione Veneto n. 22 del 16 agosto 2002.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Direzione
Attività Edilizia SUAP-SUEP
Arch. Andrea ALBAN
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

Oggetto: Istanze di rinnovo senza variazione e modifiche delle autorizzazioni sanitarie di cui alla Legge Regione Veneto n. 22 del 16 agosto 2002 introduzione di sistemi di controllo a campione per le visite di verifica da parte dell'Ente incaricato ULSS 9 Scaligera.

IL DIRIGENTE ATTIVITA' EDILIZIA SUAP-SUEP

Premesso che:

- con esclusivo riferimento alle strutture interessante al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, con Delibera Di Giunta Regionale n. 1667 del 18 ottobre 2011 era stato previsto il ricorso all'autocertificazione nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000) per le strutture sanitarie aventi i requisiti indicati nella stessa delibera alla lettera a. e lettera b. del punto 1 del deliberato;
- nella stessa delibera si stabiliva che *“le autorità competenti sottopongano alle verifiche previste dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 22/2002, un campione pari al 10%, con arrotondamento all'unità inferiore, delle domande di rinnovo dell'autorizzazione corredate da dichiarazione sostitutiva”*;
- successivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 2266 del 30 dicembre 2016 sono stati approvati i nuovi requisiti generali di autorizzazione all'esercizio;
- con successiva nota del 26 ottobre 2017 protocollo 446626, sottoscritta dal Direttore del U.O. Accreditamento Strutture Sanitarie, sono state chiarite le modalità operative, tenuto conto dell'avvenuta approvazione dei nuovi requisiti generali di autorizzazione all'esercizio, prevedendo che *“il definitivo superamento dei requisiti di autorizzazione previgenti comporta necessariamente che il Comune, ente competente in materia ai sensi della L.R. n.22 del 16 agosto 2002, ovvero l'A.U.I.s.s. in forza dell'eventuale delega o trasferimento di funzione, sia tenuto a verifica tutte le strutture di competenza in scadenza, sia in caso di rilascio di nuova autorizzazione che di provvedimento di conferma”*;
- la suddetta nota ha pertanto chiarito che, la necessità di verificare tutte le strutture anche nei casi di conferma si giustifica con la necessità di assicurare il rispetto dei nuovi requisiti generali introdotti con la citata Delibera di Giunta Regionale n. 2266 del 30 dicembre 2016;

Considerata la necessità di conformare l'azione amministrativa ai principi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione previsti dall'ordinamento e ritenuto che nei casi in cui i nuovi requisiti generali introdotti con la Delibera di Giunta Regionale n. 2266 del 30 dicembre 2016 siano già stati oggetto di verifica da parte della competente ULSS 9 Scaligera, non vi siano ragioni per non applicare la campionatura dell'istanza di rinnovo senza variazioni e modifiche, che verranno pertanto sottoposte alle verifiche previste dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 22/2002, nella percentuale pari al 10% con arrotondamento all'unità inferiore;

Ritenuto opportuno per le motivazioni sopraesposte di utilizzare un sistema di verifica a campione, in maniera tale da assicurare livelli di efficienza e correttezza dell'azione amministrativa;

Comune di Verona

Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP

Ufficio Autorizzazioni Sanitarie

Lungadige Capuleti n.7 – 37122 Verona

Tel. 045-8079807

E-Mail elena.taddei@comune.verona.it

PEC: suap@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

Visti:

- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- Legge Regione Veneto n.22 del 16 agosto 2002;
- D.G.R.V. n. 2501 del 06.08.2004;
- D.G.R.V. n. 3148 del 09.10.2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1667 del 18 ottobre 2016;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2266 del 30 dicembre 2016;
- Nota del 26 ottobre 2017 protocollo 446626, sottoscritta dal Direttore del U.O. Accreditamento Strutture Sanitarie;
- Il Decreto del Sindaco n.180 del 06.05.2022 per il conferimento di incarico di responsabilità Dirigenziale per la Direzione Attività Edilizia SUAP e SUEP;

DISPONE

1. Di sottoporre a visita di verifica nella percentuale pari al 10%, con arrotondamento all'unità inferiore, le domande di rinnovo senza variazioni e modifiche per le quali i requisiti generali approvati con la Delibera di Giunta Regionale n. 2266 del 30 dicembre 2016, siano già stati oggetto di visita di verifica da parte dell'ULSS 9 Scaligera;
2. Di effettuare almeno un controllo a campione mensile;
3. Di stabilire che la percentuale pari al 10% di cui è al punto1. sarà estratta con il programma gestionale Lizard GPE con cadenza mensile e con la redazione del relativo verbale;
4. Di precisare che il controllo a campione non esclude la possibilità da parte di questa Direzione di effettuare controlli anche su istanze o domande non sorteggiate ognqualvolta si ritenga opportuno e/o necessario;
5. Di stabilire che il controllo a campione riguarderà le pratiche presentate a partire dal giorno 01.09.2022;
6. Di mantenere la visita di verifica del 100% delle domande di rinnovo presentate per la conferma del provvedimento di autorizzazione all'esercizio qualora i requisiti generali, approvati con Delibera Di Giunta Regionale n. 2266 del 30 dicembre 2016, non siano stati oggetto di visita di verifica dal parte della competente ULSS 9 Scaligera (come da nota del 26 ottobre 2017 protocollo 446626).

Il Dirigente Direzione
Attività Edilizia SUAP-SUEP
Arch. Andrea ALBAN
*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).*